



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2023.0015896 del 20/10/2023

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 32 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale, nelle aree marginali montane e di confine”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Astuti, Scandella, Borghetti, Bocci, Bussolati, Carra, Casati, Cominelli, Delbono, Fragomeli, Majorino, Negri, Vallacchi, Orsenigo)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 32

di iniziativa dei Consiglieri: Astuti, Scandella Borghetti, Bocci, Bussolati, Carra, Casati, Cominelli, Delbono, Fragomeli, Majorino, Negri, Vallacchi, Orsenigo

—————
“Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale, nelle aree marginali montane e di confine”.

—————
PRESENTATO IL 19/10/2023

ASSEGNATO IN DATA 20/10/2023

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVA **I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Relazione

Il Sistema sanitario regionale è sottoposto a una pressione senza precedenti e sta vivendo grosse difficoltà nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e nelle attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA). Per incrementare le risposte alla crisi del sistema sanitario, determinata anche dalla grave carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, si rende necessario prevedere misure temporanee di carattere organizzativo che consentano, nelle more di interventi strutturali, di fronteggiare le criticità soprattutto presenti nelle aree marginali montane della Lombardia. La presente proposta di legge reca, pertanto, disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale nello specifico delle Aziende Socio sanitarie delle aree marginali montane e di confine, volte a individuare misure organizzative, urgenti e temporanee, che consentano di sopperire alla carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA, definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili.

In particolare, per il perseguimento delle predette finalità, viene introdotta un'indennità sanitaria temporanea che, per il personale della dirigenza medica, il personale tecnico sanitario e il personale infermieristico titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con le Aziende Sociosanitarie Regionali delle aree marginali della Lombardia, integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale. La presente proposta di legge individua una misura temporanea nel contesto delle misure organizzative adottate per fronteggiare la carenza di personale indispensabile, in questo momento storico, ad assicurare le prestazioni sanitarie e i LEA. Inoltre, viene introdotta una diversa disciplina dell'integrazione, rimessa alla contrattazione integrativa aziendale, cui compete anche stabilire le modalità e le misure.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della proposta di legge, precisando che lo stesso reca misure urgenti e temporanee per fronteggiare, la carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai LEA, in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili. L'articolo 2 individua, quale misura volta al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, una indennità sanitaria temporanea da attribuire, limitatamente al triennio 2023/2025, al personale della dirigenza medica, al personale tecnico sanitario e al personale infermieristico titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, a titolo di integrazione del trattamento economico. Il comma 1 precisa che detta indennità è determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. Detta disposizione acceleratoria, valorizzando il ruolo della contrattazione quale fonte del trattamento economico, attribuisce carattere temporaneo e recessivo alla disposizione di cui al successivo comma 2, il quale, al fine di rendere efficace sotto il profilo organizzativo la misura, fissa temporaneamente, nelle more della contrattazione, l'indennità mensile di euro 800,00 lordo busta per il personale della dirigenza medica, in euro 400,00 per il personale tecnico sanitario e in euro 350,00 lordo busta per il personale infermieristico. L'articolo 3 prevede la clausola valutativa. L'articolo 4 descrive la norma finanziaria. Infine, l'art. 5 disciplina l'entrata in vigore.

Articolato

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1.Regione Lombardia al fine di assicurare i servizi essenziali di assistenza in ambito socio sanitario (LEA) per la popolazione residente nelle aree marginali montane e di confine adotta misure temporanee e urgenti per sopperire alla carenza di personale sanitario.

Art.2

(Indennità sanitaria temporanea)

1.Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, Regione Lombardia attribuisce limitatamente al triennio 2023/2025, al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con le Aziende Sanitarie regionali collocate nelle aree marginali montane della Lombardia, un'indennità sanitaria mensile temporanea che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2.Nelle more della contrattazione di cui al comma 1, l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è provvisoriamente determinata:

- a)** in euro 800,00 lorde per il personale della dirigenza medica;
- b)** in euro 400,00 lorde per i tecnici sanitari;
- c)** in euro 350,00 lorde per il personale infermieristico.

Art.3

(Clausola valutativa)

1.Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, limitatamente al triennio 2023-2025, una relazione annuale in merito agli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art.4

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati per ciascun anno 2023, 2024 e 2025 in euro 3.250.000,00; ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spesa corrente) in ciascun anno dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

Art.5

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025
Indennità sanitaria temporanea	Art. 2	no	Corrente Titolo 1	Missione 13 Programma 1	euro 3.250.000,00	euro 3.250.000,00	euro 3.250.000,00	Missione 13 Programma 1	euro 3.250.000,00	euro 3.250.000,00	euro 3.250.000,00